

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2023**  
**297/2023/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2023, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1257<sup>a</sup> riunione del 28 giugno 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (di seguito: decreto-legge 34/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016 (di seguito: decreto ministeriale 16 febbraio 2016);
- il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto 21 maggio 2021);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 436/2022/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com (di seguito: deliberazione 462/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 719/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 720/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 721/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con deliberazione 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com (di seguito: deliberazione 134/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 194/2023/R/com (di seguito: deliberazione 194/2023/R/com);
- il Rapporto dell’Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale - Anno 2022” (di seguito: Relazione 243/2023/I/com);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 19294 del 14 giugno 2023 (prot. Autorità 40946 del 15 giugno 2023) (di seguito: comunicazione 15 giugno 2023);
- le comunicazioni congiunte della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20230022044 del 21 giugno 2023 e GSE/P20230022210 del 22 giugno 2023 (prot. Autorità 42359 del 22 giugno 2023 e 42426 del 22 giugno 2023) (di seguito: comunicazioni 21 e 22 giugno 2023);
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 34128 del 26 giugno 2023 (prot. Autorità 43359 del 26 giugno 2023) (di seguito: comunicazione 26 giugno 2023);
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023(prot. Autorità 43853 del 28 giugno 2023) (di seguito: comunicazione 28 giugno 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- i primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento dei prezzi all’ingrosso delle *commodities* energetiche;

- conseguentemente all'allentamento delle tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche, il Governo ha progressivamente ridotto, nel corso dei primi due trimestri del 2023, le misure di sostegno adottate nel corso dell'anno 2022;
- per il I trimestre 2023, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 735/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha adottato le seguenti disposizioni:
  - aliquote annullate per la componente tariffaria *Asos* e per la componente tariffaria *ARIM* per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS, GST, UG<sub>3</sub> e UG<sub>3T</sub> per tutti gli utenti del settore gas;
  - valori negativi dell'aliquota dell'elemento UG<sub>2c</sub> della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG<sub>2</sub>, per scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc/anno, fino alla concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2023;
- il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 735/2022/R/com è stato coperto dalle risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023;
- per il II trimestre 2023, l'Autorità, con la deliberazione 134/2023/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 34/23, ha adottato le seguenti disposizioni:
  - l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG<sub>3</sub> e della componente UG<sub>3T</sub>;
  - l'applicazione, limitatamente al mese di aprile 2023, dell'aliquota negativa dell'elemento UG<sub>2c</sub> della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG<sub>2</sub>, adeguando il relativo valore in misura pari al 35% di quello applicato nel trimestre precedente;
- nel II trimestre 2023, invece, per gli oneri generali elettrici sono state riattivate le aliquote tariffarie *Asos* e *ARIM* per tutte le tipologie di utenza.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per il I e il II trimestre 2023 sono state confermate le misure (già in essere dal IV trimestre 2021) di rafforzamento della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali);
- di conseguenza, anche per il I e per il II trimestre 2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023 e del decreto-legge 34/23, rispettivamente con le deliberazioni 735/2022/R/com e 134/2023/R/com, l'Autorità ha aggiornato le "componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo" (CCI) applicabili per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale;

- dal 2023, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2023, è stato previsto che il *bonus* sia riconosciuto nella misura dell'80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com;
- con la deliberazione 194/2023/R/com, l'Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 34/23 per il rafforzamento dei *bonus* sociali, procedendo in particolare a integrare le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevedendo, limitatamente all'anno 2023, l'introduzione della nuova classe di agevolazione relativa a "DSU aventi nuclei con  $20.000 < ISEE \leq 30.000$ , con 4 o più figli, a carico indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza" (classe *b-bis*).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la Relazione 243/2023/I/com, l'Autorità ha rendicontato l'utilizzo delle risorse stanziato dal Governo destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022;
- la Relazione 243/2023/I/com ha messo in evidenza che:
  - per l'anno 2022, dal punto di vista economico le risorse trasferite dal Bilancio dello Stato non sono state sufficienti, nel complesso, a coprire il fabbisogno, soprattutto in relazione al settore elettrico;
  - dal punto di vista finanziario, tuttavia, sono state effettuate nella prima parte dell'anno in corso e sono previste ancora significative erogazioni a valere sulle risorse fornite dal Bilancio dello Stato a copertura del fabbisogno 2022;
  - in merito alle prospettive del 2023, se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziato per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI di entrambi i settori per tutto il 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

**IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO**

- con la deliberazione 134/2023/R/com, l'Autorità ha dimensionato, per il II trimestre 2023, l'elemento  $A_{ESOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$  tenendo conto degli oneri previsti in relazione alle agevolazioni per l'anno 2023 delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- sulla base dei dati trasmessi da Cassa con la comunicazione 15 giugno 2023, le stime aggiornate degli oneri di cui al precedente alinea risultano leggermente inferiori a quelle considerate in sede di aggiornamento del II trimestre 2023;

- con il decreto 21 maggio 2021 sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024; e che gli oneri relativi a tale meccanismo (di seguito: oneri CB) sono a carico al conto alimentato dall'elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  (per il settore elettrico) (di seguito: conto UC7) e del conto alimentato dalle componenti RE e RET (per il settore gas) (di seguito: conto RE/RET);
- la liquidità del conto UC7 risulta sufficiente a sostenere gli oneri CB nel breve periodo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la comunicazione 28 giugno 2023 riporta il testo degli articoli del decreto-legge di prossima emanazione di interesse dell'Autorità;
- le disposizioni dell'articolo 1 del testo del decreto riportato nella comunicazione 28 giugno 2023 prevedono che:
  - *“Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.”* (cfr comma 1);
  - *“Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3”* (cfr comma 2);
  - *“Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi*

- energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.” (cfr comma 3);*
- *“In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.” (cfr comma 4);*
  - *“La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.” (cfr comma 5);*
  - *“Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas” (cfr comma 6);*
  - quanto disposto nel testo di cui ai precedenti alinea, pertanto, definisce una situazione diversa rispetto alle considerazioni sopra riportate della Relazione 243/2023/I/com, poiché sono posti in carico ai residui delle risorse già stanziati a Cassa anche gli oneri per la riduzione delle aliquote IVA del settore gas per il III trimestre 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le comunicazioni congiunte 21 e 22 giugno 2023, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2024;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano nel complesso adeguati;

- sussistono, tuttavia, numerose incertezze soprattutto in relazione alla gestione delle minusvalenze relative allo stoccaggio di ultima istanza, nonché agli eventuali impatti delle misure a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le comunicazioni 21 e 22 giugno 2023, il GSE ha altresì:
  - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero;
  - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>* sono definite come combinazione lineare di:
  - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K<sub>OGSOS</sub>*), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *A<sub>GRIM</sub>* sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K<sub>GRIM</sub>*), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con le deliberazioni 719/2022/R/eel, 720/2022/R/eel e 721/2022/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- sul conto RE/RET gravano anche gli oneri relativi all'incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28/11, potenziato da ultimo dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (di seguito: oneri CET), nonché gli oneri relativi al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2021 (di seguito: oneri CAR);

- la liquidità del conto RE/RET risulta insufficiente a sostenere gli oneri CB, CAR e CET previsti nel 2024;
- lo scenario di prezzo del gas naturale più favorevole rispetto ai precedenti aggiornamenti riduce il fabbisogno atteso in relazione agli oneri afferenti ai fondi connessi con i sistemi di bilanciamento e *settlement* alimentati rispettivamente dalle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto *CRV<sup>BL</sup>* e *CRV<sup>ST</sup>* che risultano, pertanto, sovradimensionate.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il comma 73.6 della RTDG prevede che, qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente UG2 negativa o le compensazioni ai sensi del TIBEG comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributrici, l’Autorità può dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dalla medesima RTDG, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali;
- con la deliberazione 134/2023/R/com, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, con riferimento alle fatture emesse fino al mese di luglio 2023, contenenti i consumi relativi al II trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 6/2023/GAS;
- la Cassa ha dato riscontro a quanto previsto con la deliberazione 134/2023/R/com con la circolare 24/2023/GAS.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 26 giugno 2023, Sogin ha trasmesso all’Autorità l’aggiornamento del piano finanziario 2023, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

**RITENUTO NECESSARIO:**

- al fine di consentire agli operatori di mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo anche delle disposizioni riportate nella comunicazione

- 28 giugno 2023), adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale;
- subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni anticipate nella comunicazione 28 giugno 2023 con il medesimo contenuto di quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione; e che, conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari;
  - prevedere per il III trimestre 2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 giugno 2023, l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG<sub>3</sub> e della componente UG<sub>3T</sub>;
  - in relazione al settore elettrico, prevedere per il III trimestre 2023 di:
    - adeguare in diminuzione l'elemento  $A_{ESOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , per tener conto delle nuove stime degli oneri per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
    - annullare temporaneamente l'elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
  - prevedere di definire le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per il III trimestre 2023 tenendo conto:
    - di quanto previsto al precedente alinea;
    - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri  $K_{OGSOS}$  e  $K_{OGRIM}$ ;
    - dell'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
    - delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
  - confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

**RITENUTO CHE:**

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- in attuazione dell'articolo 1 del testo del decreto riportato nella comunicazione 28 giugno 2023, definire anche per il III trimestre 2023 le “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI) per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale, con applicazione della percentuale dell'80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione

63/2011/R/com, a valere sulle risorse già stanziato dal Governo con la legge di Bilancio 2023 e il decreto-legge 34/23.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ridefinire il valore della componente tariffaria RET fissandolo pari a 1,1768 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024;
- ridefinire il valore del corrispettivo  $CRV^{BL}$  fissandolo pari a 1,0000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024;
- ridefinire il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  fissandolo pari a 3,5000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di ottobre 2023 e relative ai consumi del III trimestre 2023 e conguagli precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus gas*, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 24/2023/GAS.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di:
  - 15 milioni di euro entro il 31 agosto 2023;
  - 15 milioni di euro entro il 29 settembre 2023a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di:
  - 0,5 milioni di euro entro il 29 settembre 2023a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

- elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria *ARIM* in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente *ARIM* di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023 sono:
- 26,82% di *ARIM* sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
  - 7,80% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
  - 9,80% di *ARIM* sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
  - 0,0% di *ARIM* sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
  - 50,34% di *ARIM* sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - 5,24% di *ARIM* sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 1.7 Il 100% della componente *ASOS* è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2023.
- 2.3 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2023.

- 2.5 Il valore della componente  $CRV^{FG}$ , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.6 Il valore della componente  $CRV^I$ , di cui al comma 2.6 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato.
- 2.7 Il valore della componente  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 2.7 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 30 settembre 2023.
- 2.8 Il valore della componente  $CRV^{BL}$ , di cui al comma 2.8 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2023.
- 2.9 Il valore della componente  $CRV^{ST}$ , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2023.
- 2.10 Il valore della componente  $CRV^{CS}$ , di cui al comma 2.10 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2024.

### **Articolo 3**

#### *Bonus sociali per il III trimestre 2023*

- 3.1 Con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni (di seguito: *bonus* base):
  - riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com.
- 3.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 luglio 2023, sono indicati nelle Tablelle 8, 8-bis, 9, 10 e 10-bis, allegate al presente provvedimento (penultima colonna):
  - a) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alle classi a), b), b)-bis e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 8 e 10 allegate alla presente deliberazione per il III trimestre 2023;
  - b) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 8-bis e 10-bis allegate alla presente deliberazione per il III trimestre 2023;
  - c) ai beneficiari di *bonus* per disagio fisico, di cui al precedente comma 3.1, secondo punto, sia riconosciuto il *bonus* nella misura stabilita dalla Tabella 9 allegata alla presente deliberazione per il III trimestre 2023.
- 3.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla deliberazione 396/2021/R/com:

- a) nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI\_IIItrim2023}{92} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 luglio 2023 – 30 settembre 2023 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle Tabelle 8, 8-bis, 9, 10 e 10-bis riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 luglio 2023 – 30 settembre 2023; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- b) nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI\_IIItrim2023 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2023 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

- 3.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota *pro-die* della componente bonus CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I

- documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.
- 3.5 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus* base, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al *bonus* base (componente CCE o CCG), anche i *bonus* integrativi (componenti CCI) che, al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni in materia di fatturazione*

- 4.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti RE, RET, GS, GST,  $UG_3$  e  $UG_{3T}$  disposte dall'Autorità dal presente provvedimento.

#### **Articolo 5**

##### *Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2024*

- 5.1 A decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente RET è fissato pari a 1,1768 centesimi di euro/smc.
- 5.2 A decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente  $CRV^{BL}$  è fissato pari a 1,0000 centesimi di euro/smc.
- 5.3 A decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente  $CRV^{ST}$  è fissato pari a 3,5000 centesimi di euro/smc.

#### **Articolo 6**

##### *Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 6.1 È dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, con riferimento alle fatture emesse fino al mese di ottobre 2023, contenenti i consumi relativi al III trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus* gas, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 24/2023/GAS.
- 6.2 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di:
- 15 milioni di euro entro il 31 agosto 2023;
  - 15 milioni di euro entro il 29 settembre 2023

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.

6.3 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di:

- 0,5 milioni di euro il 29 settembre 2023

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023.

### **Articolo 7**

#### *Disposizioni finali*

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entra in vigore dal 1 luglio 2023, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, delle disposizioni indicate nella comunicazione 28 giugno 2023 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l'Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

28 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*